



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 25 del mese di maggio 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva- componente relatore

Prof. Avv. Fabio Iudica - componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Naldi Salvatore (tessera FISE 00059/H)

Premesso che

- su segnalazione del sig. Montrone (Presidente del Comitato Regionale Campania della FISE), con atto di incolpazione (*rectius* "deferimento") depositato in data 2.03.2015 con allegata produzione documentale, il sig. Naldi Salvatore veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito di cui agli artt. 1.1 e 1.2, lett. a), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, R.G.) onde ottenere l'applicazione della sanzione della censura, *in quanto il medesimo, Vice Presidente della Scuola Napoletana di Equitazione, in data 23.10.2014, nel corso di una visita presso la Segreteria del Comitato Regionale Campania della FISE, rivolgeva le seguenti espressioni nei confronti del Presidente e dei funzionari di detto Comitato: "imbecille, non sapeva lavorare";*
- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- in data 18 maggio 2015, l'incolpato, a mezzo del proprio difensore Avv. Alessandro Ranieri (con studio in Via Posillipo 66 – 80123 Napoli), depositava memoria difensiva ai sensi dell'art. 47 R.G., nella quale, dopo aver contestualizzato il fatto rispetto al ruolo del Naldi e al suo impegno per la "ristrutturazione" e "rivalutazione" della Scuola Napoletana di Equitazione, si afferma che l'uso da parte del Naldi di toni irrispettosi nei confronti del Montrone andrebbe ascritto a mere "incomprensioni" alimentate dalla "passione" con cui si svolgono le rispettive attività nonché da un noto rapporto di confidenza tra i due che renderebbero pertanto sproporzionata, ai sensi dell'art. 7 R.G., la richiesta sanzione della censura, anche in considerazione delle circostanze attenuanti dello "stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui", dell'"integrale riparazione del danno prima del giudizio", del "concorso del fatto doloso della persona offesa" e dei "motivi di particolare valore morale o sociale", ai sensi dell'art. 9, lett. a), b), c) e d), R.G.;



Federazione Italiana Sport Equestri

- all'udienza odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale si è riportato a quanto indicato nell'atto di incolpazione;

Rilevato che

- dalla documentazione in atti risulta ampiamente provata la commissione del contestato dell'illecito disciplinare, avendo lo stesso Naldi ammesso, sia in sede di audizione dinanzi al Procuratore Federale del 14.01.2015 sia nella memoria difensiva depositata il 18.05.2015, di aver utilizzato, nella contestata predetta circostanza, *un tono alterato, seccato e in parte irriguardoso* nei confronti del sig. Montrone nonché di avergli provocatoriamente risposto, sia pur senza mai dare dell'"imbecille" a nessuno, *"hai capito bene ti sto minacciando"*);

- ove pure risulti che tale condotta sia ascrivibile a mere "incomprensioni", essa non risulterebbe comunque priva del rilievo disciplinare, atteso che a norma dell'art. 1.2, lett. a), R.G. è sanzionabile ogni atto anche solo *irriguardoso*, se non anche offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo;

- non vi sono i presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti invocate nella predetta memoria difensiva, per un verso non risultando dimostrato alcun fatto "ingiusto" o "doloso" della persona offesa né, tantomeno, un "particolare valore morale o sociale" dell'azione e, per altro verso, non potendo di per sé evidentemente assumere alcun valore "riparatorio" rispetto all'offesa recata l'asserita sponsorizzazione da parte del Naldi di una manifestazione sportiva con ritorno d'immagine della Federazione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1.2., lett. a), 6, lett. b) e 15

applica

al sig. **Salvatore Naldi** la sanzione della **censura**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al sig. Salvatore Naldi curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 26 maggio 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

RELATORE: F.to Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE: F.to Avv. Fabio Iudica